



NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

NORMATIVA:

- Proposta d'Accordo Datori di Lavoro: "Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni".
- Proposta d'Accordo Lavoratori, Preposti e Dirigenti: "Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs. 81/2008 e smi.

E' in fase di conclusione l'iter che porterà alla pubblicazione l'Accordo Stato Regioni per la formazione dei RSPD (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori così come previsto dal D.Lgs 81/2008

Si riporta di seguito, una sintesi della proposta dell'Accordo relativa alla formazione. La stessa è ancora suscettibile di possibili modifiche e/o variazioni fino alla definitiva approvazione.

1. PROPOSTA D'ACCORDO FORMAZIONE RSPD DATORI DI LAVORO

1.1. PREMESSA

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del **percorso formativo e dell'aggiornamento per il datore di lavoro** che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

1.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO (PRIMA FORMAZIONE)

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza dell'azienda; i corsi saranno articolati in tre differenti livelli di rischio:

- **BASSO** 16 ore
- **MEDIO** 32 ore
- **ALTO** 48 ore



1.3. AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento che ha **periodicità quinquennale** ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, come segue:

- **BASSO** 8 ore
- **MEDIO** 12 ore
- **ALTO** 16 ore

L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito D.M. 16/01/1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

1.4. CREDITI FORMATIVI (ESONERI)

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione (PRIMA FORMAZIONE) del presente Accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/97. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, e secondo le modalità indicate nell'Accordo.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione (PRIMA FORMAZIONE) del presente Accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 37, del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore Ateco per cui si è svolta la formazione di RSPP e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro.

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA'

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente Accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta (90) giorni dalla data di inizio della propria attività.



2. PROPOSTA D'ACCORDO FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

2.1. PREMESSA

La proposta disciplinerà "ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08". Esclusi per ora i lavoratori stagionali.

2.2. PERCORSO FORMATIVO LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI (PRIMA FORMAZIONE)

La formazione si articola in:

- formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività);
- formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza).

La formazione complessiva per i lavoratori, modulata in relazione a tre livelli di rischio, ha durata come segue:

- **BASSO** totale 8 ore (4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica);
- **MEDIO** totale 12 ore (4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica);
- **ALTO** totale 16 ore (4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica).

2.2.1. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

2.2.2. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.

La durata minima del modulo per dirigenti è di 12 ore.



2.3. AGGIORNAMENTO

Per i **lavoratori** è previsto un **aggiornamento quinquennale**, con durata minima di 8 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Con riferimento ai **preposti**, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un **aggiornamento quinquennale**, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai **dirigenti**, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un **aggiornamento quinquennale**, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

2.4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In sede di prima applicazione i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti ai corsi di formazione in modo che i medesimi vengano conclusi **entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo**. Il personale di nuova assunzione, invece, deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

2.5. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:

a) Formazione dei lavoratori e dei preposti

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 (crediti formativi) dell'Accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente Accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.



In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente Accordo.

b) Formazione dei dirigenti

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione (PRIMA FORMAZIONE) i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente Accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPD previsto nell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.

IN SINTESI

L'Accordo conclude quindi indicando delle condizioni in base alle quali può essere riconosciuta una eventuale formazione pregressa erogata a cura dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti e preannunciando infine, allo scopo di valutare la prima applicazione dell'Accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, la costituzione di un gruppo tecnico per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'approvazione del documento in Conferenza Stato Regioni.

Pertanto si consiglia alle aziende di programmare ed effettuare la formazione prevista dagli artt. 34 e 37 del D.lgs 81/08 e smi nei confronti dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) al fine di ottenere potenziali crediti formativi.